

	<p>Comune di Praia a Mare Provincia di Cosenza</p>	<p>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo P.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS) Tel. 098572353 - 73810 - Fax n. 0985 72555 PEC: cucpraia@asmepec.it</p>
---	---	---

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE ED IDRICA NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO - ANNI 3 - C.I.G. 7519692624

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure d'appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

- 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:** i plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore **14,00** del giorno **09 OTTOBRE 2018** al seguente indirizzo: **Comune**

di Praia a Mare - sede della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, sita in P.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS); è altresì facoltà dei concorrenti, entro il termine perentorio suddetto, la consegna a mano dei plichi, all'Ufficio protocollo del Comune di Praia a Mare, il quale rilascerà apposita ricevuta. La consegna dei plichi a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Praia a Mare è consentita tutti i giorni con esclusione del sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 mentre solo per l'ultimo giorno di ricevimento dei plichi (09/10/2018) l'Ufficio Protocollo riceverà i plichi dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

I plichi devono essere debitamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno: l'intestazione del mittente ragione sociale/indirizzo/recapito telefonico e fax, partita IVA e codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e l'ora dell'espletamento della medesima, nonché numero CIG.

Non saranno prese in considerazione i plichi fatti pervenire, all'indirizzo sopra indicato oltre il termine **perentorio** di scadenza della presentazione delle offerte (ore 14,00 del 09/10/2018). In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

Non saranno considerati valide le offerte presentate oltre il suddetto termine perentorio, anche se in sostituzione o per integrazione di offerte già presentate. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

- 2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO:** il servizio consiste nell'affidamento della gestione e manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione, stazioni di sollevamento rete

fognante ed idrica, del Comune di Belvedere Marittimo, secondo quanto previsto e meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

3. **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Belvedere Marittimo (CS).
4. **VALORE DEL SERVIZIO E DURATA:** l'importo dell'appalto è di € 690.000,00 distinto per come segue: € 675.000,00 importo del servizio soggetto a ribasso; € 15.000,00 importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, i propri costi della mano d'opera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smi, art. 95 comma 10 - pena l'esclusione dell'impresa dalla gara.
5. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice (CUC).
6. **ANOMALIA DELL'OFFERTA:** qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimo previsti dal bando di gara, si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. nr. 50/2016 e smi alla verifica dell'offerta.
7. **DOCUMENTAZIONE:** I plichi debitamente sigillati con ceralacca (o mezzi equivalenti) e controfirmate sui lembi di chiusura, debbono recare l'intestazione dell'operatore economico, nonché l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta certificata e l'oggetto della gara, e devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca (o mezzi equivalenti) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente: **Busta "A – Documentazione amministrativa", Busta "B – Offerta tecnica" e Busta "C – Offerta economica".**

7.1 - Nella Busta "A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) **Domanda di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso il concorrente sia costituito da associazione temporaneo di imprese o da un consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in questo caso andrà trasmessa la relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
- b) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante o suo procuratore del concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
 - 1) indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. nr. 50/2016 e,

precisamente: di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- 1.1 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.
- 2.1 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.
- 3.1 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
- 4.1 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
- 5.1 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.
- 6.1 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
- 7.1 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
- 8.1 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 9.1 l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 10.1 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 11.1 di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice.

- 12.1 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110.
- 13.1 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione).
- 14.1 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.
- 15.1 di non avere determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- 16.1 di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 17.1 di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 18.1 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- 19.1 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 20.1 di essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 21.1 di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei fatti all'autorità giudiziaria, rispetto ai procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; OVVERO di essere

incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

22.1 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

23.1 di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 c. 1 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ovvero

24.1 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 c. 1 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 2) dichiara che non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
- 3) dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità).
- 4) dichiara l'insussistenza di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile.
- 5) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute nell'Impresa cessazioni dalle cariche.

ovvero in alternativa

dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate dalle cariche le seguenti persone (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze);

- 6) dichiara che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione,

ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali: titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.

La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: *"non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";*

- 7) **(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)**
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale per eseguire il servizio, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- 8) dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 28, comma 1, L. 189/2002;
- 9) **elenca** le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- 10) dichiara, di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, decreto legislativo nr. 50/2016); (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma).
- 11) Dichiara ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi da parte della Stazione Appaltante che il proprio indirizzo di posta certificata è il seguente:
....., ed il proprio domicilio è:
.....
.....
- 12) **(Caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del "D.Lgs. Nr. 50/2016"):**
indica per quali consorzi il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del D. Lgs. Nr. 50/2016", in mancanza di designazione, eseguono i servizi con la propria struttura;
- 13) **(Caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito):** **indica** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed in tal caso allega copia dell'atto d'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico;
- 14) **assume** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE

(Gruppo Europeo di Interesse Economico);

- 15) **dichiara** ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. nr. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. nr. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.
- 16) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e tasse nonché: gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza: del titolare e dei direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (nel caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (nel caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio);
- 17) di accettare la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto d'appalto.
- 18) di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara, quantificate in **€ 1.628,95 (€milleseicentoventotto/95)**.
- 19) dichiara ed attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 e segg. Della legge 383/2001. Ovvero: di essersi avvalso di tali piani e che il periodo di emersione si è già concluso.
- 20) dichiara di accettare senza condizione alcuna o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenuta nella documentazione di gara, bando di gara e disciplinare di gara.
- 21) dichiara ed attesta di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione degli atti di gara (obbligatorietà espressa nel bando e disciplinare, a pena l'esclusione dalla gara).
- 22) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali tutti e degli oneri, nonché degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazioni, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto della gara.
- 23) dichiara di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accentuata, che possano avere influito o influire sia sull'esecuzione del contratto sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare l'offerta presentata remunerativa.
- 24) dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- 25) dichiara di essere a conoscenza che a norma della vigente normativa i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto della presente gara.

- c) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, circa l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per lo specifico settore oggetto dell'appalto o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificati di iscrizione al predetto Albo;
- d) **DGUE** redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016. Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo del Comune di Praia a Mare (CS): <http://www.comune.praiaamare.cs.it>, nella sezione Albo Pretorio on-line "Avvisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti, Appalti – CUC" e secondo quanto indicato nel presente bando integrale di gara anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, importando il file XML oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- **nella parte I:** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- **nella parte II:** Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico;
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.
- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.
- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:
 - basta inserire i dati di un legale rappresentante. I dati degli eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4.
- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
 - il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
 - va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda. Devono rispondere "no" alla domanda le imprese cooptate poiché ad esse è richiesto il possesso in proprio di una qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, seppure non pertinente all'appalto specifico.
- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:
 - occorre rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" se si intende utilizzare il subappalto durante l'esecuzione del contratto. Non è richiesto di indicare la terna dei subappaltatori pertanto, anche in caso di risposta affermativa, tale indicazione può essere omessa.
- **nella parte III: motivi di esclusione:**
 - nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
 - la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione;

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- **nella parte IV:** Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti per l'ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

In merito a tali requisiti, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione specifica, può essere presentata una dichiarazione aggiuntiva esplicativa dei requisiti posseduti, tale che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere detta dichiarazione sono stati predisposti i punti 8), e 10) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che dette dichiarazioni non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla lettera "a" della parte IV del DGUE. Se omesse non verranno richieste né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentate potranno però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- **nella parte V:** Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- **nella parte VI:** Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato;
- il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da

rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato ed essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che: le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con

sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e cioè:

- se si tratta di imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di

soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, oltre a quanto precedentemente indicato, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

- e) **attestazione** rilasciato dal Comune di Belvedere M.mo di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti;
- f) **dichiara** i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipo di società;
- g) **Cauzione provvisoria** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lvo nr. 50/2016;
- h) **impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto può far parte integrante del contenuto della cauzione di cui alla h).
- i) Certificazione Sistema di Gestione Aziendale Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 2015 UNI e ISO 14000 001 2015.
- j) Attestazione SOA Categoria OS22 Classe III.
- k) Attestazione di corso pratico formativo effettuato su impianti di depurazione a membrane.
- l) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

m) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

n) **Contributo ANAC:** della somma di € 70,00 (€settanta/00) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2005, nr. 266 e della Delibera 22 dicembre 2015, nr. 163 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 49 del 29 febbraio 2016, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni video. A riprova dell'avvenuto pagamento, dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

o) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento): tutta la documentazione previste dall'art. 89 del D.Lgs. nr. 50/2016;

p) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

q) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituiti) **Atto di costituzione del raggruppamento** compilato e sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico;

r) Dichiarazioni di affidabilità finanziaria, intestata al Comune di Belvedere Marittimo in busta chiusa, attestata da almeno due istituti bancari o intermediario autorizzato ai sensi del D.L. n. 385/1993, di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In ipotesi di intermediari, questi devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385

La dichiarazione dovrà essere rese anche dai seguenti soggetti:

1. Ditte individuali:

- Per il titolare e per tutti i direttori tecnici

2. Società commerciali, cooperative e loro consorzi:

- Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- Per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
- Per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- Per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo

Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate e da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale.

La dichiarazione dovrà essere rese anche dai seguenti soggetti:

3. Ditte individuali:

- Per il titolare e per tutti i direttori tecnici

4. Società commerciali, cooperative e loro consorzi:

- Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- Per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
- Per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- Per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo

5. Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento, la documentazione di cui al punto **m)**, (a pena di esclusione), dovrà essere prodotta anche dall'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate e da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La documentazione e le dichiarazioni contenute nella busta "A - Documentazione Amministrativa", a pena l'esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

(N.B.: Ai sensi dell' art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa).

Costituiscono, altresì, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

aa) BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

I concorrenti, a pena esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta Tecnica”, una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il servizio offerto.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato d'Oneri e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione.

In particolare, nell'offerta tecnica dovranno essere contenuti:

1. Relazione tecnica indicante gli elementi migliorativi del progetto ed articolata in sette capitoli relativi agli elementi di qualificazione descritti al successivo punti, finalizzati all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica;
2. Eventuali tavole, grafici e schede tecniche;
3. Certificati di regolare esecuzione dell'impresa e del Responsabile Tecnico.

La relazione tecnica e gli altri documenti dovranno essere presentati in originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi, dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o Consorzi, non ancora costituiti dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:

- Prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio pag. 3 di 50).
- La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
 - Front size: 12
 - Interlinea: 1,5

bb) BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella busta C: “offerta economica”, la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito indicate.

La dichiarazione contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi, dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o Consorzi, non ancora costituiti dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 675.000,00 al netto dei costi di sicurezza e dell'IVA.

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest'ultimo. In caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l'indicazione in lettere.

La percentuale del ribasso ed il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando **due decimali**, con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore a cinque.

N.B.: ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lvo 50/2016, l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi relativi alla manodopera.

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.

In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

6. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1) Valutazione dell'OFFERTA TECNICA | Punti massimi 70 (settanta). |
| 2) Valutazione dell'OFFERTA ECONOMICA | Punti massimi 30 (trenta). |

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all'uopo nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, composta da 3 membri.

L'appalto sarà affidato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli art. 95 c. 2 e 97 c. 3 del D.Lgs. 50/16, con i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali:

OFFERTA TECNICA:

 Criterio n. 1 "Proposte migliorative riguardanti l'Organizzazione del personale impiegato (elenco, mansione, qualifica)" - Punteggio max 15 Le migliorie debbono essere atte a garantire la massima copertura temporale nonché prevedere i migliori standar di manutenzione ordinaria degli impianti.		
Sub Criterio 1.1 - Organizzazione del personale impiegato	P. 15 (quindici)	Punteggio Max 15 (quindici)

 Criterio n. 2 "Proposte migliorative riguardanti l'Organizzazione della manutenzione programmata e del pronto intervento, gestione dei ricambi" - Punteggio max 20 Le migliorie debbono essere atte a garantire una manutenzione programmata, un efficace pronto intervento, nonché garantire una attenta gestione dei ricambi, il tutto per un migliore rendimento nonché per rendere gli impianti oggetto di gara, sempre in efficienza e funzionali.		
Sub Criterio 2.1 - Organizzazione delle manutenzioni programmate; del pronto intervento e della gestione dei ricambi necessari al buon funzionamento degli impianti.	P. 20 (venti)	Punteggio Max 20 (venti)

 Criterio n. 3 "Proposte migliorative riguardanti le Attrezzature tecniche e strumentali con indicazione di quelle destinate al servizio in appalto - Punteggio max 10 Le migliorie debbono riguardare la dotazione relative agli automezzi, mezzi d'opera, strutture di servizio quali laboratori, officina di manutenzione ecc, che il concorrente mette a disposizione al fine di garantire che il servizio sia svolto con efficienza ed efficacia per il buon funzionamento degli impianti. Per tutti gli automezzi, mezzi d'opera, ecc., proposti dovrà esserne attestata la regolare efficienza, per quanto attiene invece alle strutture quali laboratori, officine, ecc, ne dovrà essere certificata la regolarità dell'attività che gli stessi svolgono.		
Sub Criterio 3.1 - Dotazione riguardanti: automezzi, mezzi d'opera, oltre a strutture di servizio quali laboratori, officine per la manutenzione, ecc.	P. 10 (dieci)	Punteggio Max 10 (dieci)

 Criterio n. 4 "Proposte migliorative riguardanti il miglioramento del sistema di grigliatura degli impianti - Punteggio max 12 Le migliorie debbono riguardare il miglioramento del sistema di grigliatura degli impianti, tali sistemi debbono essere descritti in maniera chiara ed esaustiva, debbono contenere tutte le metodologie che si andranno ad utilizzare, al fine di migliorarne il rendimento.		
Sub Criterio 4.1 - Miglioramento del sistema di grigliatura degli impianti.	P. 12 (dodici)	Punteggio Max 12 (dodici)

 Criterio n. 5 "Proposte migliorative riguardanti il miglioramento del sistema elettrico e di telecontrollo degli impianti - Punteggio max 8 La proposta offerta, dovrà garantire il completo miglioramento del sistema elettrico e di telecontrollo degli impianti. Inoltre, le migliorie debbono essere atte ad incrementare le prestazioni del sistema elettrico e di telecontrollo, nonché ottimizzarne il funzionamento, oltre a ridurre gli oneri relativi alla manutenzione e		
--	--	--

gestione legati al corretto funzionamento degli stessi, oltre a ridurre i consumi energetici. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) che dovranno essere attestati. Le componenti e i materiali oggetto della proposta dovranno essere di qualità muniti di specifica certificazione, oltre ai materiali impiegati per i quali ne deve essere certificata la conformità alla normativa di settore vigente.

Sub Criterio 5.1 - Miglioramento del sistema elettrico e di telecontrollo impianti.	P. 8 (otto)	Punteggio Max 8 (otto)
---	-------------	-------------------------------

Criterio n. 6 "Proposte migliorative riguardanti il miglioramento funzionale che assicurino un livello elevato in materia ambientale - Punteggio max 5

La proposta offerta, dovrà garantire il miglioramento degli impianti atti ad assicurare un elevato livello in materia ambientale, tutti i componenti offerti dal concorrente devono rispettare quanto stabilito nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) i quali dovranno essere attestati.

Sub Criterio 6.1 - Livello elevato in materia ambientale degli impianti.	P. 5 (cinque)	Punteggio Max 5 (cinque)
--	---------------	---------------------------------

Criterio n. 7 " Servizi di gestione impianti di depurazione e sollevamenti espletati negli ultimi cinque anni" - Punteggio max 2

Devono essere descritti i servizi svolti e riguardanti la gestione di impianti di depurazione e impianti di sollevamento espletati negli ultimi 5 anni, devono essere indicati i committenti nonché gli atti d'affidamento ed il periodo.

Sub Criterio 7.1 - Servizi di gestione impianti di depurazione e impianti di sollevamento espletati negli ultimi 5 anni.	P. 2 (due)	Punteggio Max 2 (due)
--	------------	------------------------------

I punteggi per i criteri e sub criteri verranno calcolati in conformità alla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Offerta Economicamente più Vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, con il metodo di cui al Capo V. lett. a) delle suddette Linee Guida n. 2, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum n$ sommatoria;

W_i punteggio attribuito all'elemento (i);

$V(a)_i$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto l'elemento (i) variabile tra 0 e 1.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati:

- Attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DA - A
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 - 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 - 0,75
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,301 - 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 - 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 - 0,10
INADEGUATO O ASSENTE	0,00

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei commissari.

- Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio.
- Attribuendo il coefficiente 1 al valore medio massimo, riferito all'elemento considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte applicando la seguente formula:

$$P(\text{tecnico})_n = P_{\max} * (Q_n/Q_{\max})$$

Dove:

$P(\text{tecnico})_n$ = punteggio ottenuto per l'offerta tecnica dalla ditta n-esima;

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile al criterio o sub criterio;

Q_n = punti assegnati alla ditta n-esima;

Q_{\max} = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai concorrenti.

Per ciascun elemento di valutazione le medie dei coefficienti definiti verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

La presentazione di relazione di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e pertanto comporterà l'assegnazione di un coefficiente pari a zero.

Non si procederà alla riparametrizzazione qualora vi sia una sola offerta valida.

OFFERTA ECONOMICA:

Il corrispettivo contrattuale, comunque inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Al miglior ribasso verranno assegnati punti 30.

Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio nel seguente modo:

$$X_i = 30 * (V_i/V_m)$$

Ove:

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

V_m = ribasso massimo offerto;

V_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

7. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara avranno inizio alle **ore 10:00 del giorno 10/10/2018** presso l'Ufficio Tecnico - Area lavori Pubblici del Comune di Praia a Mare, sede della Centrale Unica di Committenza Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, ubicata in P.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS), anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente. Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le eventuali dichiarazioni da mettere a verbale dovranno essere scritte e firmate, su foglio indipendente, dai legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, e saranno allegati al verbale di seduta di gara dopo che i componenti la commissione lo avranno siglato. Le operazioni di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche, potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di avviso pubblico che sarà pubblicato all'indirizzo: <http://www.comune.praiaamare.cs.it>, nella sezione Albo Pretorio on-line "Avvisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti, Appalti – CUC". Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Il seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica,

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

In seguito all'esame di detta documentazione, il seggio di gara procederà all'eventuale esclusione dei concorrenti qualora non in possesso dei requisiti richiesti. In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio per come previsto dalla vigente normativa. I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni; a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS se funzionante.

Una volta che il seggio di gara avrà assunto le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando di gara.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto. In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo agli stessi i relativi punteggi. Si precisa che:

Sono vietate e come tali non sono considerate e non comportano l'attribuzione di punteggio varianti diverse da quelle previste negli atti di gara ed in particolare quelli previsti dai criteri e sub criteri.

L'irregolarità, inammissibilità o mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta che non si consegua punteggio per le parti dell'offerta tecnica non correttamente presentate.

Eventuali esclusioni derivanti dalla presentazione dell'offerta tecnica verranno dichiarate nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante, il quale potrà avvalersi, come ausilio per la redazione del verbale, di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione. In successiva seduta pubblica, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte per i criteri di valutazione tecnica, in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche. La Commissione di gara procederà quindi all'apertura della Busta C) di ciascun concorrente, dando lettura del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che essa sia stata redatta in conformità a quanto previsto dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate. Una volta resa nota l'entità delle offerte economiche, la Commissione di gara, procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria delle offerte, previa effettuazione dei calcoli necessari, per come specificato al precedente specificato. Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

In caso di pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio immediato in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti. La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 10/10/2018.

8. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dell'articolo 3.1.3 lettera a), punto sub a.1) del presente disciplinare, Vista la specificità dell'intervento in relazione alle condizioni di qualità degli interventi è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti di gara da parte dell'offerente, alle seguenti condizioni:

- a) Il sopralluogo e la presa visione degli atti deve essere effettuato, a pena inammissibilità, previo appuntamento da richiedere al RUP esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo *belvederemarittimo.cs.utc@pec.it*:
 - Dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA;
 - Da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - Da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;al quale sarà rilasciato a cura sempre del RUP un attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a dieci giorni prima della scadenza delle offerte.
- b) Ogni soggetto che effettua il sopralluogo e la presa visione può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia già costituiti che non costituiti, in

relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lvo nr. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo, oppure nel solo caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipa alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

- d) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione.

Allegati:

Mod. 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione.

Mod. 2 - Dichiarazione di offerta Economica.

Mod. 3 -DUGE.

Regolamento Europeo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Di Stio



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.



Geom. Giovanni Antonio ARGIRO

